



# COMUNE DI SETTIMO VITTORE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA N. 34 DEL 10/10/2018

CONDOTTA DELLE ACQUE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI LUNGO LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

### IL SINDACO

**Rilevato** che ai bordi delle Strade Provinciali e comunali sono presenti numerose aree verdi di proprietà privata sulle quali il deflusso delle acque meteoriche spesso risulta condizionato dalla presenza di fogliame e ramaglie e dalla conformazione del versante che in alcune circostanze possono sovraccaricare il sistema di regimazione idrico delle strade provinciali;

**Rilevato** che la Città Metropolitana di Torino con nota prot.n°106180/12.7 del 21/09/2018 ha trasmesso comunicazione in merito alla prossima stagione autunnale ed invernale con la quale evidenziava la necessità e l'urgenza di emanare specifica ordinanza sindacale nei confronti dei privati frontisti delle strade provinciali per l'adozione di opportuni interventi di controllo, di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi interessati, allo scopo di eliminare le condizioni di pericolo anche legate all'instabilità della vegetazione;

**Richiamati** gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 29 e 31 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) che evidenzia come i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali debbano provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

**Richiamate** le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 05 agosto 2008;
- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale;

**Ritenuto:**

- sussistere i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la tutela dell'incolumità pubblica;
- dover procedere ad intimare ai proprietari di attuare immediatamente le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità,

# ORDINA

Ai proprietari dei terreni, confinanti con la Strada Provinciale n° 70 e 72 e le Strade Comunali, su cui si trova la vegetazione, latitanti il sedime viario, di procedere con ogni possibile urgenza e comunque non oltre entro sessanta giorni dalla data della presente Ordinanza, al taglio e alla rimozione di rami, cespugli o alberi o porzioni di essi latitanti il sedime viario, che possano costituire rischi o pericoli per la pubblica e privata incolumità.

## AVVERTE

che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza, non ottemperino agli ordini impartiti, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p. che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione:

- la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma, dell'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.ii.

che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione – rami, arbusti, alberi o parti di essi - il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

che il Responsabile del procedimento è Geom. Mangaretto Elena, a cui ci si potrà rivolgere, per ogni eventuale richiesta di informazioni o di accesso agli atti, presso gli Uffici comunali durante l'orario di ricevimento al pubblico ogni lunedì dalle 9.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

che, ai sensi dell'art. 3, 4<sup>a</sup> comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

## DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia municipale.
- La trasmissione della presente ai competenti uffici della Città metropolitana di Torino quale ente gestore del tratto stradale interessato

Settimo Vittone, lì 10 ottobre 2018



IL SINDACO  
Sabrina NORO